

Mozione n. 89

Oggetto: Albi professionali delle professioni pedagogiche ed educative: la Regione chiede il rinvio della scadenza e una revisione dei criteri di accesso

**MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, BULLIAN, LIGUORI, MORETTI, RUSSO, HONSELL, PELLEGRINO, FASIOLO, CARLI, MENTIL, POZZO, CONFICONI, MARTINES, PISANI, COSOLINI, CAPOZZI, CELOTTI**

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

PRESO ATTO della legge n. 55 del 15 aprile 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 aprile 2024, contenente disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, entrata in vigore l'8 maggio;

TENENDO CONTO che la stessa legge:

- prevede l'istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici e dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative;
- definisce la/il pedagoga come *"lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale"*;
- definisce l'educatrice/educatore professionale socio-pedagogico come *"un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative"*;

PRESO ATTO che:

- l'art. 4, comma b) della richiamata legge rimanda al possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il comma 597 prevede che *"in via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore*

*professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale”;*

*- il comma 598 prevede che “acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio”;*

CONSIDERANDO inoltre l'unicità nel panorama italiano del servizio dei ricreatori di Trieste, da più di un secolo gestiti direttamente dal Comune, presenti in quasi tutti i rioni della città, presidi educativi fondamentali per conciliare gli impegni lavorativi dei genitori con i bisogni di crescita della popolazione giovanile;

TENENDO CONTO che il termine ultimo per l'iscrizione all'albo è previsto per il 6 agosto 2024, nel pieno del periodo estivo, dove molte professionalità sono impegnate con i servizi socio-educativi estivi, fondamentale supporto alla genitorialità che se dovesse subire un'improvvisa rimodulazione a causa di questa norma, non sarebbe solo un grave disservizio ma comporterebbe un enorme problema organizzativo nei confronti di molte famiglie;

CONSIDERANDO che i tempi stretti, in concomitanza col periodo estivo, sommati alla poca chiarezza dei requisiti, rischiano di determinare poche iscrizioni nei termini previsti e, di conseguenza, una riduzione dei servizi alla cittadinanza;

VALUTATO che questo provvedimento rischia di mettere in ginocchio i servizi socio-educativi, sia quelli gestiti dal pubblico che quelli gestiti dagli enti del Terzo settore, poiché molte delle persone che attualmente vi lavorano non hanno il titolo di studio richiesto per l'accesso all'albo pur svolgendo questa attività da tempo e nel pieno rispetto della legge, con gravissime ricadute sulla comunità che usufruisce dei servizi stessi;

PRESO ATTO del rapporto IRES FVG “Le risorse umane della cooperazione sociale attive nel sistema di welfare regionale” secondo cui nelle Cooperative Sociali al 2021 vi erano centinaia di lavoratrici e lavoratori privi dei titoli necessari per accedere all'albo;

PRESO ATTO del comunicato diffuso dall'ANCI che dichiara continue segnalazioni dei Comuni che si trovano a disagio a causa della previsione dell'obbligo d'iscrizione;

TENUTO CONTO delle preoccupazioni espresse dai sindacati, secondo cui le conseguenze della norma rischiano di ricadere in modo inaccettabile su lavoratrici e lavoratori;

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale ad adoperarsi in ogni sede opportuna:

- 1) per chiedere urgentemente una proroga del termine per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 5 della legge 55/2024, anche al fine di dirimere alcune incertezze interpretative alle quali ad oggi non vi è una risposta istituzionale;
- 2) per chiedere una modifica della norma che permetta l'iscrizione all'albo a chi, pur non avendo il titolo di studio richiesto, abbia i titoli professionali e l'esperienza comprovata nel settore e nel ruolo specifico anche nel periodo compreso tra il 2018 e il 2024, anno di entrata in vigore della legge 55;
- 3) stante la presenza ad oggi nei servizi educativi anche di persone prive di titolo, così come richiesto dalla L. 55, per promuovere la formazione di questo personale all'interno dei percorsi formativi universitari per l'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, così come indicato dall'articolo 1, comma 597 della legge 27.12.2017 n. 205;
- 4) per chiedere garanzie sulla copertura dei costi assicurativi e di aggiornamento obbligatori da parte dei datori di lavoro pubblici o privati;
- 5) per verificare se, nel caso dei ricreatori comunali, si possano valutare delle specificità di servizio tali per cui le educatrici e gli educatori che vi operano siano esenti dall'obbligo di iscrizione.

Presentata alla Presidenza il giorno 18.07.2024